



COMUNICATO N.130 /DIV – 7 DICEMBRE 2021

130/313

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 4,5 e 6 DICEMBRE 2021

Si riportano i risultati delle gare disputate il 4,5 e 6 Dicembre 2021

17^ Giornata Andata

GIRONE A

GIANA ERMINIO	PADOVA	1-1
LEGNAGO SALUS	PRO SESTO	1-1
PERGOLETTESE	MANTOVA	1-1
PIACENZA	LECCO	0-1
PRO PATRIA	FERALPISALÒ	0-2
PRO VERCELLI	TRIESTINA	1-2
RENATE	JUVENTUS U23	2-0
SUDTIROL	FIORENZUOLA	4-1
TRENTO	SEREGNO	0-1
VIRTUS VERONA	ALBINOLEFFE	0-0

GIRONE B

ANCONA MATELICA	SIENA	3-2
CESENA	AQUILA MONTEVARCHI	3-1
GROSSETO	PESCARA	1-2
IMOLESE	MODENA	1-2
LUCCHESE	CARRARESE (*)	0-0
PONTEREDERA	TERAMO	0-3
REGGIANA	FERMANA	2-1
VIS PESARO	OLBIA	1-0
VITERBESE	VIRTUS ENTELLA	2-5
PISTOIESE	GUBBIO	2-3

(*) gara sospesa al termine dell'intervallo per impraticabilità terreno di gioco.

GIRONE C

AVELLINO	BARI	1-1
CATANZARO	FOGGIA	2-0
FIDELIS ANDRIA	PICERNO	2-3
LATINA	CATANIA	1-0
PAGANESE	JUVE STABIA	3-1
PALERMO	MONOPOLI	2-1
POTENZA	TURRIS	0-0
TARANTO	ACR MESSINA	0-0
VIBONESE	CAMPOBASSO	2-0
VIRTUS FRANCAVILLA	MONTEROSI TUSCIA	1-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli nelle sedute del 6 e 7 Dicembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 4,5 E 6 DICEMBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 5000 AVELLINO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

I - nell'avere, prima dell'inizio della partita, acceso e lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze, più di cinque bengala;

II - nell'avere, prima dell'inizio della partita, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco otto petardi di elevata potenza;

III - nell'avere, al 43°circa del secondo tempo, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco un petardo di elevata potenza;

B) per avere i suoi sostenitori, al 18°minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 3000 LUCCHESI per avere i suoi sostenitori che occupavano la curva ovest, al 16°minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente, per cinque volte in rapida successione, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 2000 TARANTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

I - nell'avere fatto esplodere, dalla curva nord occupata dai sostenitori del Taranto: 1- all'inizio della partita e mentre le squadre erano a centro campo due petardi di elevato

potenziale; 2- al termine della partita, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, un petardo di elevato potenziale.

II- nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco all'indirizzo dei calciatori ospitati e senza che venisse colpito alcuno, dalla curva nord, settore inferiore, occupata dai sostenitori del Taranto: 1- al termine del primo tempo una bottiglietta di caffè Borghetti; 2 - alla fine della gara tre bottigliette di caffè Borghetti.

B) per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore Curva Nord intonato cori oltraggiosi: fra il 17° ed il 18° minuto del primo tempo circa e per tre volte contro le forze dell'ordine; al 22° minuto circa del secondo tempo e per due volte contro Istituzioni calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 1000 BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver, al 41° minuto circa del secondo tempo e al fischio finale della partita, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco due petardi di elevata potenza.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 1000 FIDELIS ANDRIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, a fine gara, all'esterno dello stadio, in occasione dell'uscita del pullman della società Picerno, un petardo di elevata potenza;

B) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria: 1- al 35° minuto del primo tempo, dalla curva occupata dai sostenitori medesimi, cori ripetuti per cinque volte e per una durata di circa due minuti; 2 - a fine gara, all'esterno dello stadio, in occasione dell'uscita del pullman della società AZ Picerno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutate le modalità complessive dei fatti (r.proc. fed.).

€ 500 CATANIA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato i vetri di due finestre dei servizi igienici maschili.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c., obbligo di risarcimento se richiesto).

€ 500 LECCO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere al 65° minuto, all'interno del settore occupato dagli stessi, un petardo di notevole potenza senza conseguenza alcuna.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 500 MODENA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver preso a calci un seggiolino posto nella tribuna centrale, settore loro riservato, con conseguente danneggiamento.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c., obbligo di risarcimento se richiesto).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

SOGLIANO SEAN (PADOVA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E € 500 DI AMMENDA

VIGLIOTTI ARCANGELO GABRIELE (IMOLESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta e irrispettosa nei confronti di un componente della panchina avversaria in quanto, si portava a metà campo, all'interno del terreno di gioco e si dirigeva verso quest'ultimo dapprima urlando parole non udibili, poi spingendolo con due mani sul petto e facendolo cadere a terra e, successivamente continuava a proferire frasi triviali.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COLELLA GIOVANNI (LEGNAGO SALUS)
per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti della quaterna arbitrale in quanto, al rientro negli spogliatoi rivolgeva loro frasi non rispettose.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA

VIVARINI VINCENZO (CATANZARO)
per aver pronunciato in due occasioni, al 14° ed al 25° minuto circa del primo tempo, un'espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina.
Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MADDALONI MASSIMILIANO (SIENA)
per aver pronunciato un'espressione blasfema all'80°circa mentre si trovava in prossimità della panchina.
Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

RAMPULLA MICHELANGELO (SIENA)

per aver pronunciato un'espressione blasfema all'80°circa mentre si trovava in prossimità della panchina.

Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

CUDINIMIRKO (CAMPOBASSO)

per aver pronunciato un'espressione blasfema al 59°circa mentre si trovava in prossimità della panchina.

Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

GRASSADONIA GIANLUCA (PAGANESE)

per aver pronunciato in un unico contesto due espressioni blasfeme al 91°circa mentre si trovava in prossimità della panchina.

Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRAGLIA PIERO (AVELLINO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FILIPPI GIACOMO (PALERMO)
GRASSADONIA GIANLUCA (PAGANESE)
TORRENTE VINCENZO (GUBBIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PUNZI FRANCESCO (VITERBESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

VITALE GAETANO (SEREGNO)

per avere, al 29°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, con il piede a martello colpiva con i tacchetti la tibia destra di un calciatore avversario costringendolo ad essere sostituito per la gravità dell'infortunio.

Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, valutata la gravità della condotta e le conseguenze provocate all'avversario.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SENO MATTIA (TRENTO)

per avere, al 29°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, a gioco fermo mentre l'arbitro si avvicinava per sincerarsi delle condizioni del calciatore numero 7 del Trento, il calciatore SENO dapprima lo colpiva con una manata di media intensità sul petto e dopo pronunciava al suo indirizzo una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lettera b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARANO FRANCESCO (RENATE)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto colpiva, nel tentativo di calciare il pallone, un avversario con i tacchetti all'altezza della tibia causandogli momentaneo dolore.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

MBAYE MAODO MALIK (FERMANA)
per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, colpiva al volto intenzionalmente un avversario.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo (supplemento referto arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZARO GIOVANNI (SUDTIROL)
per avere tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

VETTOREL THOMAS (CARRARESE)
per aver tenuto, al 5° minuto del primo tempo, una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario ed impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SALTARELLI MIRKO (ALBINOLEFFE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

WELBECK MASEKO NANA ADDO	(CATANZARO)
ANGELI MATTEO	(IMOLESE)
DI LIVIO LORENZO	(LATINA)
ESPOSITO ANDREA	(LATINA)
VITIELLO LEANDRO	(PAGANESE)
AWUA THEOPHILUS	(PRO VERCELLI)
ERMACORA FEDERICO	(RENATE)
SILVA JACOPO	(RENATE)
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN	(TERAMO)
BASSO GIANMARCO	(VIBONESE)
CERNIGOI IACOPO	(SEREGNO)
FUMAGALLI ERMANNO	(SEREGNO)

JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL (SEREGNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

CRIMI MARCO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NUNES DA CUNHA GABRIEL (TRENTO)
GAMBALE DIEGO (AQUILA MONTEVARCHI)
FORTE FRANCESCO (AVELLINO)
TITO FABIO (AVELLINO)
DE FRANCO CIRO (PICERNO)
D'ERRICO ANDREA (BARI)
PUCINO RAFFAELE (BARI)
PETERMANN DAVIDE (FOGGIA)
MASINI PATRIZIO (LECCO)
DELLA LATTA SIMONE (PADOVA)
FAZIO PASQUALE DANIEL (CATANZARO)
CATANESE GIOVANNI (PONTEREDERA)
LEGATI ELIA (FERALPISALO')
GATTO EMANUELE (SUDTIROL)
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
BULEVARDI DANILO (GUBBIO)
TONUCCI DENIS (JUVE STABIA)
MIKULIC BOZO (ACR MESSINA)
LORIA LEONARDO (MONOPOLI)
VERDE FRANCESCO (MONTEROSI TUSCIA)
BRIGNANI FABRIZIO (OLBIA)
PIANA LUCA (POTENZA)
SEPE ANTONIO (POTENZA)
PECORINI SIMONE (PRO SESTO)
CRISTINI ANDREA (PRO VERCELLI)
CELEGHIN ENRICO (RENATE)
LIGI ALESSANDRO (TRIESTINA)
RAPISARDA FRANCESCO (TRIESTINA)
MAZZOLO FRANCESCO (VIRTUS VERONA)
PELLACANI FILIPPO (VIRTUS VERONA)
PITTARELLO FILIPPO MARIA (VIRTUS VERONA)
GAVAZZI FABIO (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BONTA' FRANCESCO (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

SAPORETTI LORENZO (PRO PATRIA)
DOSSENA ALBERTO (AVELLINO)
SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)
SBARDELLA LUCA (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GASPERI MATTEO	(ANCONA MATELICA)
MOLINARI STEFANO	(PRO PATRIA)
MILANI LORENZO	(PONTEDERA)
CAPECE GIORGIO	(FERMANA)
TERASCHI MARCO	(LATINA)
GIGLI NICOLO'	(POTENZA)
BENASSAI FRANCESCO	(TARANTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PETRUNGARO LUCA	(ALBINOLEFFE)
D'ANGELO SANTO	(AVELLINO)
SILVESTRI LUIGI	(AVELLINO)
GARATTONI ALESSANDRO	(FOGGIA)
CELJAK VEDRAN	(LECCO)
GIUDICI LUCA	(LECCO)
MONACO SALVATORE	(PADOVA)
RACCICHINI MATTEO	(CAMPOBASSO)
GRAZIANO GIOVANNI	(FERMANA)
URBINATI GIANLUCA	(FERMANA)
BUBAS SERGIO NICOLAS	(FIDELIS ANDRIA)
DI NOIA GIOVANNI	(FIDELIS ANDRIA)
ONETO EDOARDO	(FIORENZUOLA)
PIROLA DAVIDE	(GIANA ERMINIO)
CIOLLI ANDREA	(GROSSETO)
PITZALIS MATTIA	(LEGNAGO SALUS)
SALVI STEFANO	(LEGNAGO SALUS)
SGARBI LORENZO	(LEGNAGO SALUS)
PILATI ALESSANDRO	(MANTOVA)
LELLA NUNZIO	(OLBIA)
RAMOS BORGES EMERSON	(OLBIA)
BIANCHI EDOARDO	(PAGANESE)
PIOVACCARI FEDERICO	(PAGANESE)
ALMICI ALBERTO	(PALERMO)
SOLERI EDOARDO	(PALERMO)
MAL RAOUL	(PISTOIESE)
MATINO EMMANUELE	(POTENZA)
ZAMPARO LUCA	(REGGIANA)
BELLOCQ FRANCO	(TARANTO)
GIORNO FRANCESCO	(TRIESTINA)
CIOTTI PIETRO	(VIBONESE)
POLIDORI MATTIA	(VIBONESE)
COCCO ANDREA SALVATORE	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (II INFR)


CHINELLATO MATTEO	(TRENTO)
RUFFO LUCI DION	(TRENTO)
MARCHETTI STEFANO	(ALBINOLEFFE)

D'ERAMO MICHAEL	(ANCONA MATELICA)
DI GAUDIO ANTONIO	(AVELLINO)
DE CRISTOFARO ANTONIO	(PICERNO)
GARCIA RODRIGUEZ RUBEN	(PICERNO)
GALLO ANDREA	(FOGGIA)
BUSELLATO MASSIMILIANO	(PADOVA)
RUSSINI SIMONE	(CATANIA)
SCROSTA EDOARDO	(FERMANA)
TULLI GIACOMO	(FIDELIS ANDRIA)
PEREZ LEONARDO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
ZANELLATI ALESSANDRO	(GIANA ERMINIO)
LIVIERO MATTEO	(IMOLESE)
ROSSI GIANMARIA	(IMOLESE)
CARLETTI CRISTIAN	(LATINA)
BERTINI LORENZO	(MANTOVA)
PANIZZI ERIK	(MANTOVA)
STARITA ERNESTO	(MONOPOLI)
SCHIAVINO MARCO	(PAGANESE)
BRUNORI SANDRI MATTEO LUIGI	(PALERMO)
BRUZZANITI GIOVANNI	(PRO VERCELLI)
RADREZZA IGOR	(REGGIANA)
VOLTOLINI MATTEO	(REGGIANA)
GRANATA ANTONIO	(TARANTO)
SARNO VINCENZO	(TRIESTINA)
GIANNONE LUCA	(TURRIS)
LEONETTI VITO	(TURRIS)
MAHROUS AMIR	(VIBONESE)
PAVIC MARKUS	(VIRTUS ENTELLA)
GUCCI NICCOLO'	(VIS PESARO)
IULIANO ONGILIO ALVARO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

VRIONI ALESSIO	(ANCONA MATELICA)
GIUSTI ANDREA	(AQUILA MONTEVARCHI)
SPARANDEO LUCA	(LECCO)
CISSE KARAMOKO	(PADOVA)
CARELLA FRANCESCO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
SPALLUTO SAMUELE FRANCES	(GUBBIO)
LOMBARDI ALESSANDRO	(IMOLESE)
STEFANELLI NICOLA	(LEGNAGO SALUS)
RONDINELLA GENNY	(ACR MESSINA)
SCARSELLA FABIO	(MODENA)
RIGGIO CRISTIAN	(MONOPOLI)
BORRI LORENZO	(MONTEROSI TUSCIA)
LA ROSA LUCA	(OLBIA)
VITI GIORGIO	(PAGANESE)
ESPOSITO GIANLUCA	(RENATE)
SARTORE DOS SANTOS PEREZ	(TURRIS)
MAGRASSI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
URSO OLIVER	(VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 7 Dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli